

Proponente: 34.D
Proposta: 2022/187
del 24/01/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 108
del 24/01/2022

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Dirigente: PRAMPOLINI Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BROKERAGGIO E DI CONSULENZA ASSICURATIVA - LOTTO 1- COMUNE DI REGGIO EMILIA CIG 8002538F41 - E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DEGLI AVVENUTI CONTROLLI CON ESITO DI REGOLARITA' SUL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI EX ART. 80 D.LGS.50/2016 S.M.I. DELLA SOCIETA' SUBAPPALTATRICE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con atto P.G. n. 106459 del 29/06/2020 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha conferito al dott. Alberto Prampolini l'incarico di direzione del Servizio appalti e contratti, con validità dal 01/07/2020 fino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco stesso;
- che con Determinazione Dirigenziale del Servizio appalti e contratti R.U.D. n. 786 del 31/07/2019, esecutiva in data 06/08/2019, costituente Determina a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Reggio Emilia ha proceduto all'indizione di procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'individuazione del contraente al quale affidare i servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa, per il quale è stato di seguito acquisito il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 8002538F41, attinente al lotto 1 della gara d'appalto;
- che con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1043 del 25/06/2021 si è proceduto, sotto riserva di legge e nelle more delle verifiche previste dalla vigente normativa (cfr.: art. 32, comma 7, D.Lgs n. 50/2016), all'aggiudicazione di tale lotto di gara all'operatore economico Aon S.p.A., avente sede legale a Milano in via E. Calindri 6, C.F. 10203070155, P.IVA 11274970158, nei confronti del quale sono state di seguito attivate le verifiche di legge, afferenti al possesso dei requisiti generali e morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa ex art. 83 del medesimo Decreto;
- che con successivo Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1361 del 24/08/2021 è stato dato atto della conclusione con esito di regolarità, sia per risposta esplicita da parte degli enti preposti che per silenzio-assenso, dei controlli relativi ai requisiti generali e speciali ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., effettuati sulla suddetta aggiudicataria;
- che, da ultimo, con atto del 13/12/2021, rep. n. 56027, si è proceduto alla stipula del contratto, afferente alla realizzazione dei suddetti servizi, tra il Comune di Reggio Emilia in qualità di committente e la ditta Aon S.p.A. quale appaltatore.

Considerato:

- che in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e della pertinente documentazione, entro la scadenza di lunedì 21 ottobre 2019 stabilita dalla Stazione appaltante, il suddetto appaltatore aggiudicatario Aon S.p.A. ha dichiarato l'intenzione di voler ricorrere, nel rispetto dei limiti di legge, al subappalto per le prestazioni inerenti alla gestione dei sinistri attivi, da attribuirsi alla società Aon Hewitt Risk & Consulting s.r.l., C.F./P.IVA 04270931001;
- che con atto pubblico Notaio in Milano dott.ssa Maddalena Ferrari, n. rep. 4644/3111, la denominazione della suddetta società Aon Hewitt Risk & Consulting s.r.l. è stata variata in Aon Advisory and Solutions s.r.l., mantenendo medesimi codice fiscale e Partita IVA;
- che con comunicazione in atti municipali P.G. n. 270311 del 13/12/2021, l'aggiudicataria Aon S.p.A. ha trasmesso apposita dichiarazione in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e a quanto indicato in sede di gara, corredata dalla relativa documentazione, concernente la volontà di subappaltare alla ditta Aon

Advisory and Solutions s.r.l., avente sede legale a Milano in via E.Calindri n. 6, C.F./P.IVA 04270931001, la "Gestione delle attività di recupero dei danni provocati a beni dell'Ente da parte di soggetti terzi identificati, arrecati agli immobili, alla segnaletica stradale, nonché al danno al datore di lavoro ed ai sinistri da circolazione, esclusi dalla normativa prevista dall'indennizzo diretto, del Comune, a titolo esclusivamente gratuito e senza alcun onere a carico dell'Ente (Aon Recovery)";

- che, contestualmente, nella suddetta dichiarazione l'appaltatore ha richiesto alla Stazione appaltante l'autorizzazione all'affidamento del subappalto in questione, ai sensi dell'art. 105, c.4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dato atto che, dalla documentazione prodotta in gara, l'operatore economico aveva espresso la volontà in esecuzione appalto, in caso di aggiudicazione, di ricorrere al subappalto nel limite del 30% della prestazione e nel rispetto dei vincoli normativi.

Preso atto:

- che la ditta appaltatrice ha allegato alla documentazione presentata la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale la società subappaltatrice ha attestato il possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- che, inoltre, la ditta appaltatrice ha presentato una dichiarazione attestante che sia l'appaltatrice stessa che la subappaltatrice fanno parte dello stesso gruppo e che entrambe sono di proprietà al 100% (centopercento) della società Aon Italia s.r.l.;
- che, da ultimo, l'appaltatrice ha allegato copia del contratto di subappalto di servizi stipulato con la subappaltatrice, la quale sarà tenuta ad espletare il servizio subappaltato nel rispetto delle condizioni stabilite, tra l'altro, nel capitolato speciale d'appalto relativo al servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa a favore del Comune di Reggio Emilia, con particolare riferimento all'art. 1, comma 9, laddove viene disciplinato il servizio "per quanto riguarda i sinistri attivi - ivi compreso i sinistri derivanti da circolazione stradale".

Rilevato che all'esame della sopracitata documentazione, nulla osta all'autorizzazione della Stazione appaltante all'affidamento in subappalto del servizio sopra precisato, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste ex lege.

Dato atto che la Stazione appaltante ha attivato le verifiche di legge afferenti al possesso da parte della società subappaltatrice dei requisiti generali e morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, inoltre, ha verificato la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale.

Considerato che le suddette verifiche ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 si sono concluse con esito di regolarità, sia per risposta esplicita da parte degli enti preposti che per silenzio-assenso.

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., non sussiste l'obbligo dell'acquisizione della documentazione antimafia nei confronti dell'operatore economico subappaltatore Aon Advisory and Solutions s.r.l.

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010, come da ultimo modificato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 20/11/2018,

in particolare l'art. 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali" della Sezione A "L'organizzazione".

Richiamato inoltre il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 15/03/2021, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera b) 7° sottoparagrafo, l'art. 9 comma 2 e l'art. 23 comma 2.

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. "Codice dei contratti", in particolare l'art. 80;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

per i motivi e con le modalità in premessa esposti che si intendono integralmente richiamati

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 105, c.4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il subappalto di cui in premessa all'operatore economico Aon Advisory and Solutions s.r.l., per l'effettuazione della "Gestione delle attività di recupero dei danni provocati a beni dell'Ente da parte di soggetti terzi identificati, arrecati agli immobili, alla segnaletica stradale, nonché al danno al datore di lavoro ed ai sinistri da circolazione, esclusi dalla normativa prevista dall'indennizzo diretto, del Comune, a titolo esclusivamente gratuito e senza alcun onere a carico dell'Ente (Aon Recovery)", relativo alla gara a procedura aperta per l'individuazione del contraente al quale affidare i servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa, C.I.G. 8002538F41, il cui aggiudicatario appaltatore è la società Aon S.p.A.;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1228 C.C., solo e sempre la società aggiudicataria Aon SpA risponderà dell'operato del subappaltatore Aon Advisory and Solutions s.r.l.;
3. di dare inoltre atto che si sono conclusi con esito di regolarità, sia per risposta esplicita da parte degli enti preposti che per silenzio-assenso, i controlli relativi ai requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., effettuati sulla suddetta società subappaltatrice;
4. che il responsabile del procedimento di controllo è la dott.ssa Silvia Signorelli, come da Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1455 del 27/10/2020;
5. che la società Aon Advisory and Solutions s.r.l. sarà tenuta ad espletare il servizio subappaltato nel rispetto delle condizioni stabilite, tra l'altro, nel capitolato speciale d'appalto relativo al servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa a favore del Comune di Reggio Emilia, con particolare riferimento all'art. 1, comma 9, laddove viene disciplinato il servizio "per quanto riguarda i sinistri attivi - ivi compreso i sinistri derivanti da circolazione stradale";
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., non sussiste l'obbligo dell'acquisizione della documentazione antimafia nei confronti dell'operatore economico subappaltatore Aon Advisory and Solutions s.r.l.;

7. di pubblicare il presente Provvedimento Dirigenziale, ex art. 29 c. 1 D.Lgs. 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Reggio Emilia, sottosezione "Bandi di gara e contratti", "Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente", nella pagina dedicata alla procedura reperibile in "Esiti di gara", a far data dal giorno della sua esecutività.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
del Servizio Appalti e Contratti
dott. Alberto Prampolini